

## DIRETTIVA 92/32/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1992

recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché la notifica delle nuove sostanze possono ostacolare gli scambi tra Stati membri e creare condizioni di concorrenza disuguali; che le disparità tra queste disposizioni negli Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e non garantiscono lo stesso livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

considerando che le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri le quali hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per quel che riguarda la sanità, la sicurezza, la tutela dell'uomo e dell'ambiente debbono essere basate su un livello di protezione elevato;

considerando che, per proteggere l'uomo e l'ambiente dai rischi che possono provenire dall'immissione sul mercato di sostanze nuove, è necessario adottare misure adeguate ed in

particolare modificare e rafforzare le prescrizioni previste dalla direttiva 67/548/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE <sup>(5)</sup>;

considerando che l'immissione sul mercato di ogni sostanza nuova deve essere oggetto di una notifica alle autorità competenti contenente un certo numero di informazioni; che nel caso di sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad 1 tonnellata all'anno per fabbricante le esigenze in materia di notifica possono essere ridotte; che, invece, quando il quantitativo di una sostanza immessa sul mercato supera determinati limiti occorre prevedere l'effettuazione di studi supplementari;

considerando che occorre introdurre disposizioni che consentano di espletare la procedura di notifica presso uno Stato membro e di riconoscerla come valida nell'intera Comunità; che in caso di sostanze fabbricate al di fuori della Comunità può rivelarsi utile che il fabbricante designi un rappresentante esclusivo nella Comunità ai fini della notifica;

considerando che, per prevedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente, è opportuno che ogni nuova sostanza notificata sia oggetto di una valutazione dei rischi e che occorre fissare principi uniformi per tale valutazione;

considerando che è inoltre necessario seguire molto da vicino gli sviluppi che riguardano le nuove sostanze immesse sul mercato ed il loro uso e che a tal fine è necessario istituire un sistema che permetta di catalogare tutte le sostanze nuove;

considerando che la Commissione ha redatto, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE e conformemente alle linee direttrici fissate nella decisione 81/437/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>, un inventa-

<sup>(1)</sup> GU n. C 33 del 13. 2. 1990, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 85 e GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU n. L 167 del 24. 6. 1981, pag. 31.